

Ai gentili clienti
Loro sedi

ASPI e mini-ASPI: presentazione telematica delle domande

Premessa

L'INPS, con il **messaggio n. 760 del 14.01.2013** ha reso note le modalità con cui i lavoratori possono chiedere le nuove indennità previste dalla riforma del lavoro. Come noto, infatti, la riforma del lavoro ha introdotto **due nuovi istituti** (ASPI e mini-ASPI) **a favore dei lavoratori che si trovano in una condizione temporanea di disoccupazione**. I due nuovi istituti sono stati chiariti dall'INPS con la circolare n. 142 e n. 140 del 2012, che rispettivamente illustrano le disposizioni concernenti i contributi a finanziamento dell'assicurazione sociale e le caratteristiche della tutela garantita ai lavoratori.

Con il nuovo messaggio, l'INPS fornisce il dettaglio in riferimento alle modalità di **presentazione della domanda**: nell'ottica della massima telematizzazione dei servizi forniti, l'INPS ha disposto con il messaggio n. 760/2012 la presentazione obbligatoria della richieste secondo modalità telematiche.

ASPI e mini-ASPI

Con la **legge n. 92/2012** il legislatore ha – tra le altre cose – **riformato la disciplina delle indennità spettanti al lavoratore nel caso di interruzione del rapporto di lavoro**. Nel dettaglio, viene prevista la sostituzione di alcune indennità con l'ASPI e la mini-ASPI:

ASPI E MINI-ASPI: LE INDENNITA' SOSTITUITE DALLA LEGGE N. 92/2012

| Prestazioni introdotte | Prestazioni sostituite |
|-------------------------------|---|
| ASPI | Disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali |

| | |
|------------------|---|
| | Disoccupazione speciale edile |
| Mini-ASPI | Disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti |
| | Mobilità. |

In riferimento all'ASPI, **la circolare n. 142/2012 dell'INPS ha chiarito che l'istituto si applica a:**

- **tutti i lavoratori dipendenti;**
- **soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata;**
- **personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.**

Riguardo ai **requisiti da rispettare**, i lavoratori cessati hanno diritto all'assicurazione sociale qualora **sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:**

- ↘ **stato di disoccupazione** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- ↘ lo **stato di disoccupazione deve essere involontario**, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale;
- ↘ almeno **due anni di assicurazione;**
- ↘ **possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione** (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

| PERIODI CONTRIBUTIVI | |
|--|--|
| Devono essere considerati nel periodo contributivo | Periodi di contribuzione ordinaria. |
| | Ipotesi particolari, quali periodi di maternità obbligatoria, congedo per malattia dei figli, periodi di lavoro all'estero in paesi convenzionati, congedo parentale. |
| Vengono considerati neutri, con conseguente dilatazione del biennio | Malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore, permessi per assistenza di persone portatrici di handicap, periodi di lavoro all'estero in stati non convenzionati. |

Riguardo alla **presentazione della domanda**, la citata circolare ha precisato che **deve essere effettuata nei seguenti termini:**

- **ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;**
- **data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;**

- **data di riacquisto della capacità lavorativa** nel caso di un evento patologico iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- **ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;**
- **ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;**
- **trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.**

In riferimento alla **mini-ASPI**, l'INPS, con la circolare n. 142/2012, ha fornito alcune precisazioni in relazione:

- ai requisiti;
- alla durata della prestazione;
- sospensione della prestazione;

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano **perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:**

- possano far valere lo **status di disoccupato;**
- possano far valere **almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione**, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide **tutte le settimane retribuite**, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

OSSERVA

Non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.

L'indennità è **corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.**

In caso di **nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un**

massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione **l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.**

La presentazione della domanda

Secondo quanto stabilito dal **messaggio n. 760 del 14.01.2013**, la presentazione delle domande relative alle suddette indennità deve **avvenire esclusivamente in via telematica, tramite uno dei seguenti canali:**

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino (tramite PIN) dal sito www.inps.it;
- Contact Center multicanale - numero telefonico 803164;
- Patronati/intermediari dell'Istituto

WEB - servizi telematici: il servizio d'invio delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-

ASpI e mini-ASpI 2012 è disponibile nel sito www.inps.it, al seguente percorso:

- *Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili – Indennità ASpI.*

Tale servizio si articola nelle seguenti sezioni (modificabili dal cittadino):

- **sezione anagrafica;**
- sezione **altri recapiti;**
- sezione **ultima posizione lavorativa;**
- **sezione dati domanda:** consente di acquisire i dati della domanda e cioè l'evento da comunicare ed il periodo a cui si riferisce (ultimo rapporto di lavoro e data di cessazione);
- **sezione dichiarazioni:** consente di effettuare in maniera guidata dichiarazioni in merito a situazioni relative all'assicurato che hanno riflessi sulla prestazione;
- sezione relativa **all'attestazione dello status di disoccupato;**
- sezione **riepilogo dati e invio della domanda.**

Presentazione della domanda da parte del patronato in modalità online e offline:

➤ **acquisizione in modalità online:** l'applicazione descritta nella sezione precedente viene resa disponibile anche per i Patronati sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: Servizi on line - Per tipologia di utente: Patronati -Servizi per i patronati - Servizi - Autenticazione con PIN - "*Disoccupazione e Mobilità*". Per l'invio di una domanda di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012 il Patronato deve essere in possesso della delega del lavoratore patrocinato opportunamente registrata nel menù "Gestione" presente tra i servizi per il Patronato;

➤ **acquisizione in modalità offline:** i Patronati dispongono oltre che della modalità online di presentazione telematica delle domande, anche dei servizi che permettono la compilazione offline di dette richieste e il successivo invio dei lotti di domande all'INPS. Pertanto anche il programma di acquisizione offline è stato aggiornato per consentire l'invio delle domande di indennità di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e mini-ASpI 2012, dal 1 gennaio 2013.

Presentazione della domanda tramite il Contact Center: i lavoratori in possesso di PIN dispositivo possono **presentare la domanda telefonando al numero verde 803 164.**

Per la presentazione della domanda di prestazione attraverso questa modalità è necessario che il cittadino sia munito di PIN dispositivo. **Nel caso in cui il cittadino non sia dotato di PIN dispositivo, la domanda sarà considerata valida ai fini del rispetto del termine di presentazione.** Nel caso in cui **il cittadino sia totalmente sprovvisto di PIN, l'operatore del Contact Center fornirà tutte le istruzioni necessarie per il completamento della domanda di indennità di disoccupazione ASpI, MiniASpI o MiniASpI 2012.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO